



ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.
Via Schiavonesca Priula, 86
31044 - MONTEBELLUNA (TV)
C.F. / P.IVA 04163490263 REA n. TV 328089

IL DIRETTORE
Dott. Pierpaolo Florian

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO AREA PARCHEGGIO (ART 39 N.T.O.) E INTERESSE COMUNE (ART 38 N.T.O.) DI VIA CALLALTA - SP81

NORME DI ATTUAZIONE

Elaborato	1.05	Formato	A4	Scala	
-----------	------	---------	----	-------	--

—		
3E	24/01/2024	Revisione gennaio 2024
2E	02/10/2023	Integrazioni
1E	23/03/2022	1° Deposito
REV	Data	Modifiche

PROGETTISTA:

FABRIZIO BARACIOLLI Ingegnere
ALBO INGEGNERI DI TREVISO N. A 2582

COLLABORATORE:

DANIELE BORTIGNON Architetto
ALBO ARCHITETTI VICENZA N. 2762



31037 LORIA (TV) Via della Croce 3/B
tel/fax: 0423755658
e-mail: studio@baraciolli.it

Disegnato	DB	Verificato	FBI	Approvato	—
-----------	----	------------	-----	-----------	---

COMUNE DI RIESE PIO X

PROVINCIA DI TREVISO

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA)

AREA PARCHEGGIO (ART 39 N.T.O.) E INTERESSE COMUNE (ART 38 N.T.O.)

DI VIA CALLALTA - SP81

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Il Piano Urbanistico Attuativo di progetto, si uniforma alle norme del piano regolatore comunale vigenti (Regolamento edilizio e Norme tecniche operative del PI e del PAT) del Comune di Riese Pio X in coerenza con la specificità del servizio pubblico erogato dall'Azienda A.T.S. SPA

L'ambito d'intervento comprende un'area di circa 13901 mq, attualmente destinata a piazzale in ghiaia per circa 10000 mq e a verde per la parte rimanente. Nell'ambito è inoltre presente un'area di 92,00 mq su cui insiste un traliccio per telefonia mobile e telecontrollo per apparati per telefonia mobile, non soggetta all'intervento del PUA.

I mappali che individuano l'area oggetto di Piano Urbanistico Attuativo ricadono ai sensi del P.I. vigente:

- in parte (lotto edificato e porzione nord del terreno a prato) in zona FB ad "interesse comune - art. 38" NTO.
- in parte (porzione sud del terreno a prato) in zona FD "attrezzature a parco gioco e sport e parcheggio - art. 39" NTO.

ESTRATTO NORME TECNICHE D'INTERESSE

	Comune di Riese Pio X Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al Regolamento Tipo approvato con l'intesa Stato-Regioni-Comuni sancita il 20/10/2016 Approvato con DCC N: 10 del 9/3/2019	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PUA
	Art. 38 - Aree e dotazioni di parcheggio 1. I parcheggi devono di norma essere approntati utilizzando materiali permeabili per le zone di sosta, qualora compatibile con	Art. 38 - Aree e dotazioni di parcheggio Come da Regolamento Edilizio Comunale.

le esigenze di tutela ambientale del suolo e del sottosuolo, e manto di asfalto per le corsie di manovra. I parcheggi scoperti devono essere sempre alberati, nel rispetto delle direttive e prescrizioni fornite dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, ponendo a dimora essenze appartenenti a specie autoctone o tradizionali, poste in maniera da garantire l'ombreggiamento delle aree di sosta; durante la stagione estiva; si dovrà avere cura che gli alberi messi a dimora non interferiscano con gli spazi necessari per la manovra, la sosta e l'uso delle automobili.

2. Le N.T.O. del P.I. specificano la dotazione di parcheggi da garantire a seconda del tipo di zona, di intervento edilizio, di edificio e di destinazione d'uso.

3. Nelle Z.T.O. di tipo A, e qualora fosse impossibile reperire i posti auto necessari nel lotto di pertinenza, è possibile asservire allo scopo aree equivalenti in altre posizioni e su proprietà diverse, purché a distanza non superiore a m 100 dall'intervento in oggetto.

4. Il Comune potrà indicare le soluzioni ritenute maggiormente adeguate agli obiettivi della sicurezza del traffico, del decoro urbano, del rispetto dei diversi contesti ambientali e delle esigenze ecologiche.

5. Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20 e riservati ai veicoli condotti da persone che possiedono il contrassegno-disabili.

6. Per gli spazi di manovra e le strade di accesso ai parcheggi devono essere verificate le condizioni di accessibilità e fruibilità.

7. Le vetture in sosta non devono pregiudicare la buona visibilità specialmente in corrispondenza degli incroci stradali per cui gli spazi a parcheggio in linea non possono essere posizionati a distanza inferiore a m 6,00 dall'intersezione misurata dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale.

	8. Tutti i parcheggi devono essere progettati e realizzati in maniera tale che non sia possibile, in uscita dal parcheggio, la manovra in retromarcia nel flusso della viabilità. Soluzioni diverse possono essere valutate nel caso di strade a fondo cieco. 9. I posti di stazionamento devono essere evidenziati e identificati con opportuna segnaletica orizzontale e verticale. 10. Le aree di sosta ed i cortili destinati a parcheggio devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel rispetto delle vigenti norme adottando tutte le precauzioni per evitare l'erosione dei terreni e versanti. 11. Negli spazi scoperti, nelle zone non coltivate, è prescritta la sistemazione di preferenza a verde o comunque a materiali non impermeabilizzanti di tutti gli spazi non strettamente connessi con i percorsi d'accesso alle unità edilizie, in modo da ridurre al minimo l'impermeabilizzazione dei suoli. 12. Potranno essere previsti aree a parcheggio di uso pubblico il cui uso è subordinato da apposita convenzione da sottoscrivere a favore dell'Amministrazione comunale che ne vincola la destinazione d'uso nonché la durata. La convenzione dovrà inoltre contenere adeguati elaborati grafici che individuano le aree soggette a vincolo. 13. Per le attività diverse da quelle residenziali viene fatto riferimento alle specifiche normative vigenti; pertanto a tali attività non si applicano i dimensionamenti previsti dall'art. 41-sexies della L. 1150/1942 introdotto dall'art. 18 della L. 765/1967 e successivamente modificato dall'art. 2 della L. 24/03/1989, n. 122.	
	Art. 42 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni 1. Tutti gli interventi edilizi che comportino la temporanea occupazione o manomissione di suolo pubblico o che prevedano la realizzazione di strutture temporanee a sbalzo aggettanti su area pubblica sono subordinati ad autorizzazione che deve essere richiesta	Art. 42 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni Come da Regolamento Edilizio Comunale.

mediante apposita istanza agli uffici comunali competenti. 2. Gli interventi derivanti dall'attività edilizia che comportino l'esecuzione, la modifica o la rimozione con conseguente ripristino di ogni opera o servizio pubblico o di uso pubblico (pali dell'illuminazione, segnaletica stradale, pozzetti, cordionate etc.) dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili a propria cura e spese, previo accordo con l'ufficio tecnico comunale per le modalità di esecuzione, previo versamento del deposito cauzionale e/o fideiussione. 3. Al comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente: a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze; b) segnaletica stradale e turistica; c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture; d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili; e) quadri per affissioni e simili. 4. L'installazione degli indicatori e degli apparecchi non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone. 5. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. 6. Gli indicatori e gli apparecchi predetti possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente. 7. Le costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali cabine elettriche,	
---	--

	torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, serbatoi debbono in ogni caso disporre di area propria recintata potendo anche essere poste in fascia di rispetto stradale previo parere dell'ente proprietario della strada.	
	Art. 43 - Recinzioni 1. Le N.T.O. del PI dettano le specifiche tecniche e architettoniche delle recinzioni in relazione alle diverse Z.T.O. ed al contesto paesaggistico. 2. Allo scopo di garantire il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione, il Responsabile ha la facoltà di imporre l'arretramento della recinzione dalla pubblica via. 3. Nel caso di edifici condominiali ovvero all'interno degli Strumenti Urbanistici Attuativi devono essere previsti spazi adeguati alla raccolta dei rifiuti. 4. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e distanze dalla sede stradale stabilite dall' Ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano, e non impedire o comunque limitare la visibilità per la circolazione. 5. I muri di cinta non debbono superare i m. 1.50; la parte cieca, comunque, non può essere superiore a m. 0.50 6. I cancelli d'ingresso su strade e spazi pubblici, di norma, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale.	Art. 43 - Recinzioni Come da Regolamento Edilizio Comunale. Comma 7 PUA In ambito di PUA, per la specificità del servizio pubblico erogato dall'Azienda A.T.S. SPA, i muri di cinta possono superare i m. 1.50; la parte cieca, può essere superiore a m. 0.50.
	Art. 52 - Ricarica dei veicoli elettrici 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.P.R. 380/2001, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1,	Art. 52 - Ricarica dei veicoli elettrici Come da Regolamento Edilizio Comunale.

	punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.	

PIANO DEGLI INTERVENTI – VARIANTE N. 3

NORME TECNICHE OPERATIVE

ADOTTATA CON DCC 29/7/2021

APPROVATA CON DCC

ESTRATTO NORME TECNICHE D'INTERESSE

ART. 38 – ZTO FB PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA Elab. 01 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000 DEFINIZIONE 1. Comprendono le parti del territorio destinate alle attrezzature amministrative, culturali, sociali, religiose, ricreative, tecnologiche. 2. In relazione alla loro specifica destinazione le zone per attrezzature di interesse collettivo sono suddivise in: - istituzioni religiose (chiese, centri religiosi, conventi, servizi parrocchiali, ...); - istituzioni culturali e associative (biblioteca, centro culturale, centro sociale, ...); - istituzioni per lo svago e lo spettacolo (cinema, teatro, ...); - istituzioni assistenziali (case per anziani, centro di assistenza sociale, centro di assistenza disabili, ...); - Istituzioni sanitarie (servizio sanitario, cimitero, ...); - servizi amministrativi (municipio, ...); - servizi di pubblica sicurezza (carabinieri, vigili urbani, ...); - servizi telecomunicazioni (ufficio postale, telefono pubblico, impianti telefonici, stazioni radiobase, ...); - servizi tecnologici (impianti idrici, impianti gas, impianti energia, impianti depurazione, impianti trattamento rifiuti, ecocentro, ...). MODALITA' DI INTERVENTO	ART. 38 – ZTO FB PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA Parametri urbanisti ed edilizi come da Norme tecniche operative del Piano degli interventi.
---	---

	3. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati progettuali del PI. PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 4. Il PI si attua applicando i seguenti indici: If 2,0 mc/mq ; Rcf 50%; H m 10,50; Dc m 5,00; Df m 10,00.	
	ART. 39 – ZTO FC/FD, FC ATTREZZATE A PARCO, GIOCO E SPORT ED A FD PARCHEGGIO INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA Elab. 01 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000 DEFINIZIONE 1. Comprendono le parti del territorio destinate a parchi attrezzati, aree attrezzate per il gioco e lo sport ed aree a parcheggio pubblico. 2. In relazione alla loro specifica destinazione le aree sono suddivise in: a. verde attrezzato di quartiere; b. parco urbano; c. parchi comunali; d. impianti sportivi di base; e. palestre; f. campi da tennis; g. piscine; h. palazzetto; i. parcheggio pubblico. Nelle zone Fc sono ammesse anche le seguenti altre destinazioni: altre attività associative, culturali e ricreative private e altresì attività terziarie legate alla persona come palestre private, strutture per pet therapy...., purché non pregiudicanti l'igiene ed il decoro e compatibili con il contesto. MODALITA' DI INTERVENTO 3. In queste zone il PI si attua per IED fatto salva diversa previsione degli elaborati progettuali del PI. PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 4. Il PI si attua applicando i seguenti indici: If 0,20 mc/mq; Rcf 20% H m 10,50;	ART. 39 – ZTO FC/FD, FC ATTREZZATE A PARCO, GIOCO E SPORT ED A FD PARCHEGGIO INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA Parametri urbanisti ed edilizi come da Norme tecniche operative del Piano degli interventi.

	Tali parametri possono essere derogati per motivi di pubblica utilità previa approvazione del relativo progetto da parte del Consiglio Comunale; Dc m 10,00; Df m 10,00. 5. Le aree a verde pubblico, salvo diversa esplicitazione da definirsi in sede attuativa e di convenzionamento, sono da intendersi di proprietà pubblica, ad uso pubblico, in cui la manutenzione è a carico dei privati proprietari. 6. Le modalità di realizzazione dei nuovi parcheggi e di modifica degli esistenti è regolata dal successivo art.42 delle presenti NTO.	
	ART. 42– PARCHEGGI <i>DEFINIZIONE</i> 1. I parcheggi sono intesi come l'insieme degli spazi destinati al ricovero e/o alla sosta dei veicoli e possono essere realizzati su aree pubbliche e private in sottosuolo, in seminterrato, in superficie a raso o in strutture multipiano. <i>MODALITA' DI INTERVENTO</i> 2. I parcheggi dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni: - gli spazi verdi e le piantumazione devono occupare almeno il 10% del totale dell'area; - le piantumazioni dovranno essere realizzate componendo fasce di verde alberato e percorsi pedonali; - i parcheggi a contatto con parchi urbani ed agricoli dovranno avere carattere di compatibilità paesistica con la zona, per finiture di superficie, piantumazione, percorsi e recinti; - i materiali e le soluzioni tecniche dovranno essere dello stesso tipo e/o comunque in sintonia con quelli della strada di servizio o di tipo a minore impatto visivo nel rispetto di collaudati standard di pulizia e scolo delle acque superficiali (es. graticci a scomparsa, superfici erbate consolidate ecc.); - una parte deve essere destinata ai cicli, ponendo in opera opportune rastrelliere; - il posto macchina deve essere adeguatamente dimensionato in relazione ai veicoli da parcheggiare con una superficie minima di stazionamento pari a m 2.50 x 5,00	ART. 42– PARCHEGGI Dotazione di parcheggio come da Norme tecniche operative del Piano degli interventi. Comma 11 PUA. REGOLAMENTAZIONE DELL'AREA A PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO. In ambito di PUA, parte dell'area a parcheggio, oggetto di vincolo di uso pubblico, prevede la possibilità di regolamentazione degli accessi mediante sbarra mobile. Con apposita indicazione negli elaborati di progetto, viene individuata l'area a parcheggio pubblico regolato con sbarra. Tale area sarà destinata agli utenti e addetti di A.T.S. S.P.A. durante gli orari di apertura degli uffici. Potrà essere fruibile in orario serale e/o festivo, su richiesta del Comune di Riese Pio X, per tutti gli utenti del cimitero e/o per eventi.

cui vanno aggiunti adeguati spazi di manovra. 3. I parcheggi sono distinti nelle seguenti categorie: a. Parcheggi privati pertinenziali a servizio dei fabbricati o di singole unità immobiliari; b. Parcheggi pubblici; per ciascuna categoria sono indicate le condizioni di ammissibilità nelle varie zone funzionali del PI ed, all'interno di queste, nelle singole destinazioni funzionali previste per le aree del territorio comunale. <i>PARCHEGGI PRIVATI PERTINANZIALI A SERVIZIO DEI FABBRICATI O DI SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI</i> 4. Nelle zone A e all'interno degli ambiti di tutela di edifici con grado di protezione, nel caso di ristrutturazione edilizia con aumento delle unità immobiliari, le superfici di cui al precedente Comma sono monetizzabili in caso di dimostrata impossibilità al reperimento. 5. Nelle destinazioni residenziali per ogni nuova unità immobiliare è obbligatorio in tutti gli interventi di nuova costruzione, demolizione con nuova costruzione e ristrutturazione edilizia, predisporre parcheggi privati in misura di due posti auto, di cui uno in misura non inferiore a mq 14,00. 6. Nelle destinazioni produttive e artigianali la dotazione minima di parcheggio privato è determinata nella misura di 1 mq ogni 10 mq di superficie coperta. 7. Per le destinazioni d'uso direzionale, la superficie a parcheggio privato non può essere inferiore a 1 mq/10 mq di slp. 8. Per alberghi, centri ricreativi e/o sportivi ed altri edifici con destinazione d'uso che comporti un notevole afflusso di pubblico devono essere reperiti parcheggi privati nella misura di 1.3 mq / 1 mq di superficie lorda di pavimento. 9. Per strutture con destinazione d'uso a teatro, cinematografo, ristorante e simili è obbligatorio predisporre parcheggi privati nella misura di 5 posti auto / 100 mq Su o frazione di 100 mq di Su. 10. Le aree destinate ai parcheggi privati - interne od esterne, coperte o scoperte -	
--	--

	devono essere vincolate all'uso di parcheggio con apposita indicazione negli elaborati relativi alle destinazioni d'uso ed è fatto divieto di cambio di destinazione d'uso se non previo reperimento di area equivalente.	
	ART. 46 – FASCIA DI RISPETTO CIMITERI <i>STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO</i> – RD n. 1265, 27 luglio 1934. <i>INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA</i> Elab. 01 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000 Elab. Carta dei vincoli e della pianif. Territoriale DEFINIZIONE b. Trattasi delle fasce di rispetto degli impianti cimiteriali. <i>PRESCRIZIONI E VINCOLI</i> 2. All'interno della fascia di rispetto cimiteriale è vietata la nuova edificazione, fatto salvo per gli ambiti individuati dal Piano per cui sono riconosciute le opere di rilevante interesse pubblico finalizzate al miglioramento dell'accessibilità e fruibilità dell'area cimiteriale. 3. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, per gli edifici esistenti ricadenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'Art. 3 del DPR 380/2001.	ART. 46 – FASCIA DI RISPETTO CIMITERI Come da Norme tecniche operative del Piano degli interventi. Comma 4 PUA. L'intera area posta all'interno del perimetro di PUA di progetto è esclusa dalla fascia di rispetto cimiteriale, di cui al comma 1, indicata negli elaborati del piano degli interventi: - Elab. 01 Zonizzazione intero territorio comunale, scala 1:5.000; - Elab. Carta dei vincoli e della pianif. Territoriale; in quanto: a) Sono previste opere di urbanizzazione e parcheggio di rilevante interesse pubblico finalizzate al miglioramento dell'accessibilità e fruibilità dell'area cimiteriale. b) l'impianto cimiteriale è separato dall'area interna al perimetro di PUA da strada pubblica di livello sovra comunale (SP 81) c) l'attuazione del PUA è finalizzato alla futura edificazione di edificio con funzione pubblica Per la specificità del servizio pubblico erogato dall'Azienda A.T.S. SPA, i muri di cinta possono superare i m. 1.50; la parte cieca, può essere superiore a m. 0.50.

ART. 47 – POZZI DI PRELIEVO PER USI IDROPOTABILI STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO - Piano Regionale di Tutela delle Acque - .Lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” e s.mi. - Direttiva 2000/60/CE del 23.12.2000 - Direttiva 91/676/CE del 12.12.1991, “Direttiva nitrati” - Decreto Comitato Interministeriale del 04.02.1977 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA Elab. Carta dei vincoli e della pianif. Territoriale CONTENUTI E FINALITÀ 1. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto in prossimità di pozzi e sorgenti. 2. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile determinano vincoli alla trasformazione ed utilizzo, da parte dei proprietari dei terreni, collocati in prossimità dei pozzi. 3. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile sono finalizzate ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano. PRESCRIZIONI E VINCOLI 4. Nella fascia di rispetto assoluto sono: a) Vietati: - l’insediamento di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati. b) Consentiti: - costruzioni di servizio ed opere di presa; - interventi edilizi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge. 5. Nella fascia di rispetto allargata sono a) Vietati : - l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti sugli edifici regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge, sono consentiti esclusivamente interventi di	ART. 47 – POZZI DI PRELIEVO PER USI IDROPOTABILI (...) PRESCRIZIONI E VINCOLI (...) 5. Nella fascia di rispetto allargata sono: (...) b) Consentiti: - In ambito di PUA, per la specificità del servizio pubblico erogato dall’Azienda A.T.S. S.P.A., è consentita l’edificazione di una costruzione da destinare a “edificio funzionale alla erogazione di servizio pubblico”, compatibile con l’obiettivo di tutela della qualità delle acque per il consumo umano.
---	--

	manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria; - la dispersione, immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati; - l'accumulo di concimi organici; - la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; - le aree cimiteriali; - lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti; - l'apertura di cave e pozzi; - le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate; - lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive; - i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; - gli impianti di trattamento di rifiuti; - il pascolo e stazzo di bestiame; - l'inserimento e mantenimento di pozzi perdenti. b) Consentiti: - interventi di recupero edilizio e di demolizione con ricostruzione edilizia nei casi in cui le nuove destinazioni d'uso abbiano un potenziale carico inquinante inferiore rispetto alle destinazioni d'uso preesistenti. La realizzazione di allacciamenti alle fognature è condizionata all'adozione di accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; - la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite nella rete fognaria. Le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione; - l'utilizzo delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo a nel rispetto del quadro normativo vigente ed in applicazione del Codice di buona pratica agricola" (Direttiva 91/676/CE Direttiva nitrati); - le colture agricole a carattere biologico; non sono invece ammesse le colture intensive dal punto di vista dei trattamenti necessari.	
--	---	--